



Salvatore Berlingò

(professore emerito di Diritto canonico ed ecclesiastico
nell'Università degli Studi di Messina)

**La convinzione della nullità del proprio matrimonio:
riflessi sull'ordinamento processuale ***

“Oracolo del Signore. Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni dove le ho scacciate e le farò tornare ai loro pascoli; saranno feconde e si moltiplicheranno. Costituirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno più temere né sgomentarsi; non ne mancherà neppure una. Oracolo del Signore”.
(Geremia 23, 2-4)

“Egli infatti è la nostra pace, Colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva [...] Così Egli ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace [...]”.
(Ef 2, 14-15)

SOMMARIO: 1. I precedenti e le premesse per un cambio di prospettiva - 2. Il “discernimento” delle convinzioni dei soggetti sulla nullità del proprio matrimonio alla luce del paradigma della *discontinuità* nella *continuità* - 3. L'indagine giuridico-pastorale propedeutica all'introduzione dei giudizi sulla nullità del matrimonio - 4. La predisposizione di un ambiente processuale favorevole al vaglio delle “prove di coscienza” - 5. Gli apparati giudiziari al servizio delle convinzioni di coscienza delle parti - 6. L'intento di non turbare le convinzioni di coscienza dei conviventi in buona fede e il ruolo delle direttive extra-giudiziali sul possibile ricorso a soluzioni epicheietiche.

1 - I precedenti e le premesse per un cambio di prospettiva

Nella sua “*Summa decretorum*” (Casanaten 1105, f. 204^r) Simone da Bisignano scrive che esiste un diritto “*continens misericordiam, et [quod] haec misericordia ius est, et peti potest*”¹.

* Il contributo, non sottoposto a valutazione, è destinato alla pubblicazione negli Atti del 50° Congresso Nazionale dell'ASCAI su «*Diritto canonico e 'Amoris laetitia'*» (Catanzaro Lido, 3-6 settembre 2018).

¹ A. ZANOTTI, *A proposito di un diritto canonico periferico: ovvero il rischio della perifericità del diritto canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica



Più di un motivo mi spinge a esordire con questa citazione, intervenendo al 50° Congresso nazionale dell'ASCAI dedicato ai rapporti fra Diritto Canonico e l'Esortazione Apostolica post-sinodale "*Amoris laetitia*".

Il Congresso si svolge a Catanzaro - sede universitaria, fra l'altro, particolarmente vicina ai miei affetti, perché vi ho insegnato con Carissimi e Chiarissimi Maestri e Colleghi, ma pure perché continuano a insegnarvi altrettanto cari miei Allievi e Allievi dei miei Allievi - un luogo, comunque sia, non lontano dall'antico borgo calabrese che ha dato origine all'Illustre summista prima ricordato. Una riprova, dunque, che anche dalle "periferie del mondo", geografiche ed esistenziali - tanto care al Nostro amato Pontefice - e non solo dalle alture di Camaldoli, così vicine all'"*Alma Mater Studiorum*", potevano e possono trarre origine e ispirazione rilevanti apporti per la nostra disciplina². Del resto, è ben noto che anche nelle Glosse

(www.statoechiede.it), n. 2 del 2017, p. 9 s., sembra preferire, al contrario, declinare la misericordia come qualcosa di estrinseco rispetto al diritto e persino alla giustizia, che proprio nella sua tipica espressione di *aequitas canonica* è, invece, sempre "*dulcore misericordiae temperata*" (**HOSTIENSIS**, *Summa aurea*, lib. V, *de dispensationibus*, § 1, su cui, da ultimo, cfr. **E. BAURA**, *Misericordia e diritto nella chiesa*, in '*Ius quia iustum*'. *Festschrift für Helmuth Pree Zum 65° Geburtstag*, a cura di E. Güthoff e S. Haering, Dunker & Humblot, Berlin, 2015, p. 22 ss., p. 33 ss., il quale tiene a puntualizzare come, ancora secondo l'Ostiense, "*aequitas est iustitia, est motus rationabilis regens sententiam et rigorem*").

² Cfr. **P. CONSORTI**, *La periferia è il centro*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 7 del 2017, p. 1 ss., con una replica dai toni più pacati e con una impostazione già più ponderata rispetto a un precedente contributo (**ID.**, *Per un diritto canonico periferico*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2/2016, pp. 385-405), che aveva suscitato la reazione di Andrea Zanotti, di cui alla nota precedente. Per altro, quanto ai contenuti, si attendono i preannunciati approfondimenti (*La periferia*, cit., p. 3), in specie con riguardo alla sottostima del valore intrinseco del diritto, di ogni diritto, ivi compreso quello canonico (cfr. *Per un diritto*, cit., p. 398), anzi tutto alla luce dei fondamentali misteri cristiani, della Trinità (di cui è *speculum* la "famiglia di Dio" in terra, che è la Chiesa) e dell'Incarnazione (in quella umanità, permeata, lungo l'itinerario proprio dei '*viatores*', dalle varie esperienze di giustizia, estrinsecazioni impreteribili della dignità di ogni singola persona, insuperabilmente qualificata da **P. BELLINI**, *Del primato del dovere. Introduzione critica allo studio dell'ordinamento generale della Chiesa cristiana cattolica*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, p. 227, '*unica semper*!'). Un tentativo encomiabile di approfondire queste delicate e complesse problematiche è compiuto da **P. GHERRI**, *Il ruolo del diritto nella riforma e riformabilità della Chiesa*, in *Ricerche Teologiche*, XXIX (2018), 1-2, pp. 31-53, che, tuttavia, attestandosi su di una impostazione dicotomica del rapporto tra la '*quaestio metaphysica*' e la '*quaestio anthropologica*' (*Il ruolo*, cit., p. 47), non sembra tenere nel debito conto la portata inclusiva e comprensiva del *nexus mysteriorum*, tipico del Cristianesimo (e poco sopra richiamato), fra Trinità e Incarnazione (su cui più diffusamente rinvio a **S. BERLINGÒ**, *Nel silenzio del diritto. Risonanze canonistiche*, a cura di S. Domianello, A. Licastro, A. Mantineo, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 107 ss.).



al *Decretum* dell'Insigne Monaco camaldolese è dato leggere come, in casi particolari - fermo restando che per l'inclito Graziano "*remissio peccati non dat licentiam delinquendi*"³ - , "*misericordia est rigori anteponenda*", sicché, pur non essendo "*proditum ius per quod petatur dispensatio*", tuttavia "*ad petendam dispensationem potest implorari officium iudicis*" e, una volta investito della causa, "*potius debet iudex sequi misericordiam quam rigorem*" (c. 18 Causa I q. 7, gl. v. *causae*).

In altre parole: il richiamo a Simone da Bisignano mi consente di sostenere quanto sia conforme alle più classiche e genuine tradizioni canonistiche la compatibilità e anzi la compenetrazione fra la misericordia della *cura pastorale* e il retto, quanto *equo*, esercizio della *funzione giudiziaria*, che si espleta nei processi matrimoniali canonici⁴. Sono confortato in questo

Per converso, il tema delle "periferie", anche per le sue connessioni con le tematiche familiari, è ora suggestivamente ripreso da **V. BERTOLONE**, *I care humanum. Passare la fiaccola della nuova umanità*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014, in specie p. 83 ss. Analoghe direttrici, nella ricerca di un nuovo umanesimo all'altezza delle esigenze dell'epoca contemporanea, lungo le coordinate offerte dal m. p. di Papa Francesco "*Humanam progressionem*", istitutivo del Dicastero per il servizio dello Sviluppo Umano Integrale, del 17 agosto 2016 (*w2.vatican.va*), sono rintracciabili in **V. PAGLIA**, *Il crollo del noi*, Laterza, Bari, 2017, e, da ultimo, nel Documento "*Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. Considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell'attuale sistema economico-finanziario*", della Congregazione per la Dottrina della Fede e del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (sempre in *w2.vatican.va*).

³ Cfr. c. 18 C. 1 q.7.

⁴ Si sono susseguiti negli ultimi tempi contributi che hanno messo in luce gli stretti collegamenti di cui al testo; per tutti possono consultarsi: *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal motu proprio 'Mitis Iudex Dominus Iesus'*, a cura dell'Associazione Canonistica Italiana, LEV, Città del Vaticano, 2017; **J. ARROBA CONDE**, *Missione ecclesiale e Pastorale giudiziale*, in Atti della XIII Giornata Canonistica interdisciplinare su "*Diritto canonico e pastorale: la Norma missionis*", svoltasi il 28 febbraio 2018, presso la Pontificia Università Lateranense (*pro manuscripto*); **J. ARROBA CONDE, M.J. IZZI**, *Pastorale giudiziale e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2017; **G. CANOBBIO**, *L'indebita contrapposizione tra giustizia e misericordia*, in *La giustizia*, a cura di G. Canobbio, F. Dalla Vecchia, R. Maiolini, Morcelliana, Brescia, 2016, pp. 137-172; **J. LLOBELL**, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, EDUSC, Roma, 2015, p. 48 ss.; **H. FRANCESCHI**, *La preparazione della causa di nullità nel contesto della pastorale familiare unitaria. La necessità di superare un'impropria dicotomia tra diritto e pastorale*, in *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio* (Quaderni della Mendola, 26), a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Glossa, Milano, 2018, p. 63 ss.; **E.B.O. OKONKWO**, *Pastorale giudiziale e riforma del processo matrimoniale canonico*, negli Atti del Convegno Internazionale "*Riforme nella Chiesa, riforma della Chiesa*", svoltosi dal 13 al 15 marzo 2018 presso la Pontificia Università Urbaniana (*pro manuscripto*); **I. ZUANAZZI**, *Dalle norme alla prassi pastorale*, in *Eph. iur. can.*, nuova serie, 57 (2017), pp. 119-159. Sia consentito rinviare inoltre, sul punto, già a un mio risalente contributo: **S. BERLINGÒ**,



asserto dall'autorevole magistero dello stesso fondatore dell'ASCA (successivamente ri-denominata ASCAI), Monsignor Fiorenzo Romita. Egli, già molti anni fa, proprio in occasione di un altro Congresso Nazionale dell'Associazione tenutosi in Calabria, e precisamente a Palmi, rifacendosi altresì all'Allocuzione pontificia di Paolo VI alla Rota del 1977, sostenne che la "necessaria connessione, convergenza, incarnazione della Pastorale nel Diritto",

"potrebbe sembrare una rivoluzione, ma in realtà si tornerebbe [...] superando l'ampio arco - che va dalla Scolastica al CJC di Gasparri - [a] riallacciare la primitiva dottrina divina a quella del Vaticano II: instaurando una giurisprudenza coerente a questa impostazione [giuridico-pastorale] della dottrina matrimoniale"⁵.

Si apprende, per tanto, dallo sperimentato insegnamento di Monsignor Romita che a discostarsi dalla tradizione ecclesiastica non sarebbero affatto i sostenitori del metodo per cui, in seno ai processi canonici, "non ci dovrebbero essere vincitori e vinti, ma ambo le parti consenzienti nella pace, frutto di giustizia nella verità"⁶, bensì coloro che

Ministero pastorale e 'diritto' al matrimonio, in Atti del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario (Palermo, 15 gennaio 1991), Edizioni Dorica, Palermo, 1991, pp. 15-22.

⁵ Cfr. **F. ROMITA**, *Postilla a S. BERLINGÒ, De institutione iudicum ecclesiasticorum et laicorum in partibus Italiae meridianis*, in *Mon. eccl.*, 1977, p. 255. La folgorante - in specie per il tempo in cui fu formulata - valutazione critica del plurisecolare periodo dell'infelice 'rispecchiamento' di modelli canonistici in quelli mondani, e viceversa, viene ora autorevolmente ripresa alla luce dell'evoluzione storica di tali vicende, con particolare riguardo alla riconsiderazione dei poteri e delle funzioni del vescovo diocesano, da **P.V. PINTO**, *La riforma del processo matrimoniale per la dichiarazione di nullità. Voluta e decisa da Papa Francesco*, in *Oss. Rom.*, 8 settembre 2015, e da **G.A. BECCIU**, *Il vescovo giudice nella riforma di Papa Francesco. Prolusione in occasione dell'Atto accademico di inizio attività 2015-2016 dello Studio rotale*, in *Oss. Rom.*, 4 novembre 2015, su cui si appuntano i rilievi critici di **G. RABINO**, *'Ipse Episcopus iudex': ritorno alla tradizione canonica?*, e **ID.** *Riflessioni sull'origine sinodale del 'processus brevior coram Episcopo'*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., rispettivamente n. 26 del 2017, p. 2 ss., e n. 33 del 2017, p. 2 ss. Detti rilievi sembrano eccessivi e, nel complesso, non fondati, anche in forza di ricostruzioni e prospettazioni ben più ponderate ed equilibrate, come quelle di **A. RECCHIA**, *Esercizio della potestà giudiziaria da parte del Vescovo nella storia: punti nodali*, in *La riforma del processo canonico*, cit., pp. 23-62, e **M. DEL POZZO**, *L'eloquenza del diritto silente: risonanze di "Nel silenzio del diritto" di Salvatore Berlingò*, in *Ius eccl.*, 28 (2016), n. 2, pp. 367-376.

⁶ **F. ROMITA**, *Postilla*, cit., p. 254. Anche questa preveggente intuizione è ora fatta propria dalle più aggiornate riflessioni sulle prassi giudiziarie, in cui la logica *win-lose* tende a prevalere rispetto alla logica del *win-win* (cfr., per le correlate referenze, **S.**

4



propugnano un nostalgico quanto improvvido ritorno all'indietro: all'epoca in cui - trascurando il "*mandatum Dei*" e assecondando piuttosto la "*traditionem hominum*" (Mc 7, 8) - è prevalsa un'insana commistione fra potere temporale e potere spirituale; o all'epoca in cui è invalsa la tendenza a rivaleggiare con l'ordine civile ricorrendo a un maldestro e fuorviante rispecchiamento, nel diritto canonico, dei moduli e delle regole secolari⁷. Siffatta tendenza risulta, per altro, calibratamente denunciata anche da autorevoli Maestri *in utroque* a noi coevi, come Giuseppe Dalla Torre e Carlo Cardia, là dove contestano, rispettivamente: per un verso, una "prospettazione" dell'ordinamento giuridico che ne oblitera il profilo "non chiuso ma aperto, non statico ma dinamico, non stato-centrico ma pluricentrico, non orientato alla coazione ma alla promozione, non esclusivo, ma inclusivo [...]"⁸; e, per altro verso, la separazione dell'

"ordine legale dell'Occidente [corsivo dell'A.] di oggi [...] dall'identità e dalla profondità etica del diritto della Chiesa come mai prima [...] su temi strategici e di confine come quello della famiglia, dell'antropologia, delle comunità intermedie [...]"⁹.

Chiedendomi - in concomitanza con queste acute riflessioni dei due Illustri Colleghi e cari Amici - come un ordine giuridico diverso da quello politico-statale, in virtù della 'tipicità' etico-religiosa propria del diritto della Chiesa, potesse risultare non solo alternativo o *distinto*, quanto anche, e ancor più, *complementare* rispetto al diritto della *polis*, mi sono reso conto che a tale interrogativo occorreva rispondere procedendo a un previo ripensamento sul ruolo da assegnare al diritto nel più ampio contesto offerto dall'odierno panorama della complessità¹⁰. In un contesto del genere

BERLINGÒ, *Mediazioni e Religioni: la sfida di una società complessa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 22 del 2018, pp. 1-23, in specie p. 12).

⁷ Sulla scorta di quanto sarà detto subito di seguito, non può, per altro, condividersi la tesi di **A. ZANOTTI**, *A proposito*, cit., p. 9 ss., secondo cui tale deplorabile parallelismo si sarebbe perpetuato ai nostri giorni proprio a motivo delle riforme avviate con piglio eccessivamente 'decisionistico' da Papa Francesco. Per un'ampia e approfondita analisi su queste problematiche si veda, ora, **B. SERRA**, *Ad normam iuris. Paradigmi della legalità nel diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2018, in specie p. 48 ss., p. 164 ss.

⁸ **G. DALLA TORRE**, *Matrimonio e famiglia tra laicità e libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 22 del 2018, p. 9.

⁹ **C. CARDIA**, *L'esercizio del governo ecclesiastico in un contesto secolarizzato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 40 del 2017, p. 52 ss.

¹⁰ **S. BERLINGÒ**, *Mediazioni e Religioni*, cit., in specie p. 5. Si veda, inoltre, *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, a cura di O. Fumagalli Carulli, A. Sammassimo, Vita e Pensiero, Milano, 2015.



l'accento è messo sulla unicità delle persone e sul pluralismo delle società, agli antipodi della "cristianità omogenea" caratteristica di obsoleti immaginari¹¹. Concludevo quindi la mia ricerca osservando che la "neutralizzazione" dei cittadini, propugnata dalle risorgenti forme di secolarismo, rappresenta un indubbio ostacolo per l'inserzione di ciascuna umana persona in una rete di rapporti di prossimità e di dialogo con le entità più diverse: solo un processo di mutua e perenne dialettica tra le *convenzioni* politiche proprie dei *cives* e le *convinzioni* religiose tipiche dei *fideles* può, infatti, aiutare ciascun uomo a divenire 'altro' e 'più' di quello che è¹².

Da queste constatazioni di ordine generale sono indotto a rafforzarmi nella tesi che anche il diritto processuale canonico, se vuole oggi mantenere e perpetuare genuina e integra, all'interno delle sue fibre, la specificità tipica del diritto della Chiesa, deve trattare e vagliare la *res matrimonialis* non già come una semplice *convenzione*, quanto piuttosto come una realtà innestata su di una *convizione* fatta propria dalla avvertita coscienza di una *coniugata persona*¹³. Al netto dei corollari tratti dalla premessa - che parrebbero, in parte, diversi da quelli di seguito sviluppati¹⁴ - coglie a pieno la rilevanza della prospettiva appena sopra delineata chi osserva che il MP *Mitis Iudex* ha avviato un processo di revisione dei giudizi matrimoniali in un più ampio spettro, quello della pastorale familiare, andando ben oltre gli interrogativi e le disquisizioni sulle faglie di criticità tecnica, più o meno contenute - penso ad alcune problematiche organizzative circa i rapporti tra gli Ordinari diocesani e i Vicari giudiziali o fra i Tribunali diocesani e i Tribunali interdiocesani, non ancora definitivamente risolte - "para preguntarse sobre el papel y la utilidad que puede tener un diagnóstico jurídico sobre matrimonios muertos"¹⁵ .

¹¹ Cfr. G. PIETRI, *Vous avez dit "pastorale"? Dire Dieu aux femmes et aux hommes de ce temps*, Mediaspaul, Paris, 2017, secondo cui occorre mettere in conto il pluralismo e la complessità della società contemporanea, che risultano ormai agli antipodi di alcuni persistenti idealtipi - nutriti dalla nostalgia per i tempi che furono e più non saranno - di una cristianità omogenea e monocromatica.

¹² Cfr. S. BERLINGÒ, *Mediazioni e Religioni*, cit., in fine.

¹³ S. BERLINGÒ, *Valori fondamentali del matrimonio nella società di oggi*, in AA. VV., *Matrimonio canonico e realtà contemporanea*, LEV, Città del Vaticano, 2005, p. 130.

¹⁴ Vedi di seguito, in corrispondenza della nota 24.

¹⁵ J.T. MARTÍN DE AGAR, *El valor de la declaración de las partes en el proceso de nulidad*, in *Ius can.*, vol. 57, n.114(2017), p. 702. Cfr. pure F. HEREDIA ESTEBAN, *Relevancia procesal del fracaso de las relaciones interpersonales en el matrimonio*, in *Ius. can.*, vol. 57, n. 114 (2017), pp. 707-738, con un particolare riferimento pure al Magistero di Benedetto XVI (*Relevancia*,



L'urgenza di questo compito non può che essere colta dai "credenti nel diritto" (in primo luogo canonico) e dai 'militanti' per "una *governance* delle tecniche", al fine di colmare i vuoti o le deficienze tuttora persistenti in seno al "*familiare ius*", alla luce dell'ultimo fra i tanti asseriti magisteriali in materia di *reformatio Ecclesiae* nel senso di una ecclesiologia, per dir così, 'domestica': "La Chiesa è famiglia di famiglie, costantemente arricchita dalla vita di tutte le Chiese domestiche" (Es. Ap. *Amoris laetitia*, n. 87, ma pure n. 290)¹⁶.

2 - Il "discernimento" delle convinzioni dei soggetti sulla nullità del proprio matrimonio alla luce del paradigma della *discontinuità* nella *continuità*

La resilienza di modelli matrimoniali discosti dalla più autentica tradizione ecclesiastica, e ormai superati anche dalla coeva esperienza della comunità ecclesiale, ha esercitato un freno sui frutti prodotti dai primi fermenti della collegialità episcopale registratisi, nella nostra epoca, fin dalla celebrazione del Concilio Vaticano II¹⁷ e tende a inframmettere continui ostacoli pure nei confronti del loro riproporsi¹⁸ a seguito delle due Assemblee Sinodali sulla

cit., p. 726 s.).

¹⁶ Cfr. S. BERLINGÒ, *Nel silenzio del diritto*, cit., p. 411 s., cui presta adesione anche M. DEL POZZO, *L'eloquenza del diritto silente*, cit. Sul passaggio da una ecclesiologia clericogerarchica a una "ecclesiologia domestica", che, valorizzando, appunto, la categoria di "Chiesa domestica", favorisca una rilettura della "Chiesa come una famiglia", si veda pure C. ROCCHETTA, *Una Chiesa della tenerezza. Le coordinate teologiche dell'Amoris laetitia*, EDB, Bologna, 2017, nonché *A Point of No Return? 'Amoris Laetitia' on Married, Divorced and Remarried*, a cura di T. Knieps-Port Le Roi, Lit Verlag, Berlin, 2017, e, da ultimo, I. ZUANAZZI, "La Chiesa è famiglia di famiglie": la reciprocità tra famiglia e Chiesa, in *La famiglia nella Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, in corso di stampa. Sulla "militanza" dei credenti, nell'impegno volto ad assecondare *in progress* l'itinerario riformista avviato da Papa Francesco, cfr. E. CUDA, *Leggere Francesco. Teologia e politica*, traduzione italiana con prefazione di J.C. Scannone, Bollati Boringhieri, Torino, 2018. Il ricorso - a volte anche da parte del Pontefice - a metafore di carattere para-militare, non deve, del resto, sorprendere, ove si pensi alla frequente rappresentazione, pure in biblici commentari, della Chiesa come "*acies instructa*". Rinvio, infine, alla nota 88 in merito alla discussione sul tema se queste e altre novità rappresentino una vera e propria *reformatio Ecclesiae*.

¹⁷ Cfr. S. BERLINGÒ, *De matrimonii cura pastorali*, cit., p. 180 ss.

¹⁸ Qualche elemento, in questo senso, è rintracciabile nelle ricostruzioni operate, ad esempio, da Rabino, già criticamente vagliate, per altri aspetti, in precedenza, alla nota 5.



famiglia, le cui risultanze sono compendiate nell'*Amoris laetitia*¹⁹. Non è un caso che in concomitanza con l'evento conciliare e, ora, con la conclusione delle celebrazioni sinodali cui si è fatto prima cenno, la Commissione Teologica Internazionale abbia avvertito l'impulso a produrre importanti documenti sulla collegialità²⁰ e sulla sinodalità²¹, e che studi approfonditi siano stati condotti in questo arco di tempo sull'esercizio di siffatta essenziale funzione da parte dei Sacri Pastori²², anche in relazione ai sempre più pressanti problemi di coscienza e alle sempre più diffuse convinzioni personali dei loro fedeli in relazione alla materia familiare²³. Deve quindi

¹⁹ Cfr. i Capi dal III al VI e, in modo particolare, il Capo VIII dell'*Amoris Laetitia*, su cui si veda **F. COCCOPALMERIO**, *Il capitolo ottavo della Esortazione apostolica postsinodale "Amoris laetitia"*, LEV, Città del Vaticano, 2017, e, ancora, i commenti di **M. GRONCHI** e **A. TORNIELLI**, *Il capitolo ottavo della Esortazione Apostolica postsinodale "Amoris laetitia" del Card. Francesco Coccopalmerio Presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi* (rispettivamente in www.ascait.org/articoli e in www.didatticaermeneutica.it).

²⁰ Cfr., per tutti, il Capo 5 del Documento "Temi scelti di ecclesiologia" del 5 ottobre 1985 (in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1984_ecclesiologia_it.html).

²¹ Cfr., da ultimo, il Documento "La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa" del 2 marzo 2018 (in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_2018.02_sinodalita_it.html).

²² Cfr. **R. REPOLE**, *Quale sinodalità per quale Chiesa. Rassegna bibliografica su un tema nato in sordina e oggi centrale nel magistero di Francesco*, in *Regno-att.*, 14/2018, p. 411 ss., cui adde gli Atti del 23° Congresso Internazionale della Società del diritto delle Chiese Orientali (Debrecen, Ungheria, 3-8 sett. 2017) sul tema "Primacy and Synodality".

²³ Per le iniziative più risalenti, cfr. **S. BERLINGÒ**, *De matrimonii cura pastorali*, cit., in nota 10; **P.A. BONNET**, *Le prove (artt. 155-216)*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas connubii"*, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, *Parte Terza: la parte dinamica del processo*, LEV, Città del Vaticano, 2008, nelle note 151 s. Emblematico, in tal senso, quanto ultimamente intrapreso dalla Conferenza episcopale tedesca con l'approvazione, nell'Assemblea plenaria del 22 febbraio 2018, da parte di una maggioranza dei tre quarti, di un sussidio dal titolo "Camminare con Cristo - Sulle orme dell'unità. Matrimoni confessionali e partecipazione comune all'Eucarestia" (in *Regno-doc.*, 15/2018, p. 479 s.), anche se occorre rimarcare al riguardo la decisione del Pontefice di chiedere alla stessa Conferenza episcopale di riesaminare la questione e "di trovare, in spirito di comunione ecclesiale, un risultato possibilmente unanime". Per un puntuale resoconto della vicenda cfr. **D. SALA**, *Avanti. La Conferenza episcopale pubblica le linee guida per l'ospitalità eucaristica*, in *Regno-att.*, 14/2018, p. 388 s. Viceversa, piena approvazione da parte del Pontefice hanno avuto le *Buenos Aires Bishops' Guidelines on 'Amoris Laetitia'*, i cui §§ 4 ss. vengono considerati dal Papa alla stregua di un'interpretazione autentica della dibattuta nota 351 del n. 305 dell'Esortazione Apostolica (in *AAS*, 2016, pp. 1071-1074). Sul punto si veda, altresì, **S. ERNST**, *Situazioni "irregolari" e colpa personale in 'Amoris Laetitia'. Una frattura con la dottrina tradizionale?*, in *Amoris Laetitia. Un punto di svolta per la teologia morale?*, a cura di S. Goertz, C. Witting, traduzione italiana a cura di A. Autiero, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo, 2017,



ritenersi e interpretarsi in piena consonanza con lo spirito conciliare e sinodale la scelta compiuta da Papa Francesco nella nuova regolamentazione approntata per le cause matrimoniali; scelta con cui il Santo Padre ha inteso sottolineare il ruolo eminente che ciascun Vescovo ha, in quanto Pastore delle anime alla Sua cura affidate, nel vagliare l'atteggiarsi delle loro coscienze e convinzioni e nell'attendere all'*officium* che Gli spetta di *Giudice*, proprio e in quanto nelle vesti di *Pastore*²⁴. Di là delle difficoltà che ogni Vescovo, in specie nelle più sperdute regioni del Pianeta, può incontrare ai fini della disponibilità da parte Sua degli adeguati ausilii per l'esercizio di tale funzione²⁵ - un problema di cui pure mi sono occupato altre volte, ma che solo tangenzialmente coinvolge l'oggetto di questo contributo²⁶ - l'appunto mosso a tale scelta operata da Papa Francesco investe soprattutto un aspetto di merito, ossia il rischio, che essa comporta, di aprire a una frastagliata molteplicità di soluzioni, e quindi a un *vulnus* dell'esigenza di trattare in modo equanime e non discriminatorio le problematiche afferenti alle coscienze e alle convinzioni dei fedeli *in re matrimoniali*²⁷.

Riconoscere in termini realistici e prudenziali l'esistenza di un rischio del genere, non può, per inverso, comportare un arrendersi all'inerzia o un limitarsi alla mera conferma dello *status quo*, disconoscendo, fra l'altro, il

p. 112 ss.; F. MATTIOLI, *La questione dell'accesso al sacramento eucaristico dei divorziati risposati: la prassi dopo l'esortazione apostolica post-sinodale 'Amoris laetitia'*, in *Dir. fam. per.*, 20017/3, p. 1002 ss.; P. MONETA, *Introduzione al diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 110.

²⁴ J. LLOBELL, *El ejercicio personal de la potestad judicial del Obispo diocesano. Algunas consideraciones preliminares al M.P. "Mitis Iudex" y al M.P. "Mitis et Misericors"*, in *Rev. gen. der. can. y der. ecl. est.*, 41 (2016), p. 21. Possono, al riguardo, tenersi presenti le precisazioni di J.T. MARTÍN DE AGAR, *El valor*, cit., p. 685, anche in nota, secondo cui il "*proceso más breve*" non può in senso stretto definirsi *coram episcopo*, in quanto lo stesso Autore chiarisce in aggiunta: "Lo que se pide al Obispo es que en general procure que los filies non vean las estructuras de la Iglesia como algo lejano y para eso que actúe personalmente también en materia judicial, concretamente en ciertos asuntos de nulidad de matrimonio, quando la nulidad parezca *prima facie* fácil de constatar". Inoltre il medesimo Autore, sempre nel medesimo luogo, non manca di sottolineare la sostanziale continuità d'intenti, per quest'aspetto, del magistero di S. Giovanni Paolo II e di Papa Francesco.

²⁵ Cfr., per tutti, G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, in *La riforma del processo canonico*, cit., p. 133 s.

²⁶ Cfr. S. BERLINGÒ, *De institutione iudicum*, cit., p. 245 ss.

²⁷ Cfr. G. BONI, *La riforma del processo*, cit., p. 115 s., anche se appare eccessivamente pessimistico paventare il rischio che "i nocumenti cagionati potrebbero prospettarsi irrimediabili" (*La riforma del processo*, cit., p. 242).



ruolo prodromico che la giurisprudenza, soprattutto locale o 'periferica', ha sempre esercitato nel propiziare le novità di seguito fatte proprie anche dal legislatore ecclesiastico. Al riguardo, soccorre rifarsi alla rimarchevole notazione del compianto quanto illustre Collega, Pier Antonio Bonnet, il quale, già più di dieci anni or sono, lamentava che al

“di là della necessità di aggiornamento ai tempi nuovi [...] che ormai incalzano con le loro esigenze, la policulturalità giuridica delle diverse genti che costituiscono il Popolo di Dio non ha trovato spazi adeguati nel Codice del 1983, tanto che può ritenersi che si siano accresciuti, favoriti anche da un certo invecchiamento normativo, i pericoli [...] di una disaffezione sempre più estesa dei fedeli verso un processo percepito [...] come troppo estraneo al loro sentire”²⁸.

L'A., in concomitanza con la promulgazione della *Dignitas Connubii*, ne criticava la “chiave centralistica *desolantemente* uniforme”, foriera, a Suo dire,

“di *incomunicabilità della giuridicità canonica*, la cui positività, particolarmente per questa ragione e non soltanto nei luoghi più lontani dal centro, trova, anche nella sfera del giudizio, zone via via più ampie di *disapplicazione*, con conseguente perdita di autorevolezza da parte del legislatore”²⁹.

²⁸ Cfr. P.A. BONNET, *Le prove* (artt. 155-216), cit., p. 202. Da ultimo, vedi pure, al riguardo, B. SERRA, *Ad normam iuris*, cit., p. 164 ss., p. 205 ss.

²⁹ Cfr. ancora P.A. BONNET, *Le prove* (artt. 155-216), cit., p. 200, nonché, in un'analogica critica prospettiva, G. LO CASTRO, *Tre studi sul matrimonio*, Giuffrè, Milano, 1992, specie, p. 70 ss.; E. DIENI, *Tradizione "juscorporalista" e codificazione del matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 504 ss., p. 544 ss., p. 557 ss. (anche nelle note), p. 566 s. La partecipe esigenza, avvertita da quest'ultimo Autore, di un congruo e tempestivo aggiornamento del diritto ecclesiale non sembra essere adeguatamente valutata, da ultimo, in G. BERTOLINI, *Recenti e meno recenti evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali circa il rapporto tra intenzione sacramentale e matrimonio*, in *Ius et Matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio 'Mitis Iudex Dominus Iesus'*, EDUSC, Roma, 2017, p. 426 ss., nonostante lo stesso Bertolini abbia mostrato, in precedenza, una sensibilità maggiore, rispetto a quella attuale, con riguardo ai fedeli bisognosi di una “cura” particolare e “differenziata” in re matrimoniali (cfr. ID., *Il matrimonio come istituzione: un vincolo di giustizia in quanto verità dell'amore*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, vol. I, LEV, Città del Vaticano, 2017, pp. 313-348, e, già prima, ID., *Intenzione coniugale e sacramentalità*. Vol. I.- *Il dibattito contemporaneo*. Vol. II. - *Approfondimenti e riflessioni*, Cedam, Padova, 2008 (entrambi). Su queste tematiche si rinvia, altresì, alle annotazioni di A. MADERA, *Lo scioglimento del matrimonio negli ordinamenti confessionali*, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 91-177, con ulteriori appropriate referenze, e al contributo di I. ZUANAZZI, *L'amore "affidabile": natura, cultura e grazia nell'indissolubilità del matrimonio*, in *'Recte sapere'. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 648-662.



Bonnet auspicava che tale asserita mancanza di coraggio da parte della *Dignitas Connubii* potesse essere compensata da uno slancio novatore della giurisprudenza, e che in

“tale rinnovamento giurisprudenziale il Tribunale della Rota Romana [...] [dovesse] saper giocare *pluralisticamente* il suo ruolo essenziale di guida autorevole per l’interpretazione della legge, in cui la *continuità* di una identica formulazione positiva sappia incarnarsi nella *discontinuità* di letture diverse, culturalmente adeguate ad ogni fedele, facendosi *differente nella comunicazione* anche giurisprudenziale *rimanendo identica nei contenuti*, capaci di enunciare sempre la *stessa* giuridicità viva nel diritto divino”³⁰.

Faccio miei *toto corde* gli ancora attualissimi auspici del caro Amico e apprezzato Collega che, appellandosi al criterio della *discontinuità* nella *continuità*, anticipa il principio della “*gradualità*” chiaramente insito nelle scelte compiute dall’*Amoris laetitia*³¹. In quest’ultima può, tuttavia, ravvisarsi, a un tempo, un orientamento più determinato ed esplicito, rispetto alla *Dignitas Connubii*, nel valorizzare, anche in seno ai processi matrimoniali, il “discernimento” tipico delle Chiese locali, supportato e incoraggiato dal paradigma della “Chiesa in uscita” così risolutamente proposto dall’attuale Pontefice³².

³⁰ P.A. BONNET, *Le prove (artt. 155-216)*, cit., p. 202; ID., *Le parti protagoniste del processo*, in *I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico* (Annales V), LEV, Città del Vaticano, 2018, pp. 73 e 79. A proposito del paradigma della *discontinuità* nella *continuità*, Bonnet non faceva mistero di essere estimatore, anche per quest’aspetto, della Scuola giuridica che l’aveva elaborato, rifacendosi principalmente al magistero di S. PUGLIATTI, *Continuo e discontinuo nel diritto*, ora in ID., *Scritti giuridici*, V, Giuffrè, Milano, 2011, p. 1055 ss.

³¹ Cfr. in specie A. THOMASSET, *Les conversions d’Amoris Laetitia*, in *Études*, n. 4237 (Avril 2017), p. 70 ss., ma pure il volume *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di E.B.O. Okonkwo, A. Recchia, Urbaniana University Press, Roma, 2016, nonché l’illuminante passaggio rinvenibile nel Documento “*L’autorità della Chiesa in prospettiva ecumenica*”, I, 4, in *Il Regno-doc*, 13/2018, p. 434 ss., dove si legge che “la Tradizione comprende necessariamente componenti imperfette e modelli culturali transitori e deve essere costantemente vagliata e *ri-espressa* nelle categorie culturali contemporanee”.

³² Sul paradigma del “discernimento” e sulla prospettiva della “Chiesa in uscita” o “in missione”, oltre ai già richiamati G. PIETRI, *Vous avez dit “pastorale”?*, e A. THOMASSET, *Les conversions* (cfr., in precedenza, le note 11 e 31), si vedano: *La Chiesa “in uscita” di Papa Francesco. Spunti per un rinnovo della missione apostolica*, a cura di L. Gerosa, Cantagalli, Siena, 2018; W. KASPER, “*Vi annuncio un tempo*”, in *Il Regno-att.*, 6/2018, p. 183 ss., in specie p. 186; H.M. YÁÑEZ, *Il processo di discernimento in ‘Amoris laetitia’: crescita personale e integrazione ecclesiale*, in *‘Amoris laetitia’. La sapienza dell’amore. Fragilità e bellezza della relazione nel matrimonio e nella famiglia*, a cura di G. Bonfrate, H.M. Yáñez, Studium, Roma,



3 - L'indagine giuridico-pastorale propedeutica all'introduzione dei giudizi sulla nullità del matrimonio

Ciò non deve fare ritenere che, in particolare, per quanto riguarda il vaglio delle convinzioni dei fedeli sulla nullità del matrimonio dagli stessi contratto, le maglie di tale giudizio si possano flettere e allargare al punto di far carico ai Tribunali ecclesiastici del compito di risolvere tutte le problematiche delle situazioni familiari non in regola³³. Ché, anzi, le riforme processuali introdotte da Papa Francesco, in linea con i principi direttivi di *Amoris laetitia* prima delineati, approntano una serie di apparati e di regole volte a evitare queste scorciatoie artificiali e ingannevoli, pur confermando, e anzi ulteriormente asseverando, il valore probatorio delle dichiarazioni delle parti. Mi riferisco alle norme delle *Regole procedurali* per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale, annesse al MIDI e al *Sussidio applicativo* dello stesso Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, apprestato a cura del Tribunale Apostolico della Rota Romana. Difatti, in seno a questi documenti

2017, p. 96 ss., in specie pp. 119-123; G. ZANNONI, "In uscita" incontro all'amore. Leggendo 'Amoris laetitia', Marietti, Genova, 2017. I principi sottesi all'*Amoris laetitia*, ed evidenziati da questi contributi, si riflettono dal piano teologico sul piano giuridico, dove la *norma missionis* non è più la *norma normans* di un solo settore dell'ordinamento (il diritto delle 'missioni') ma attinge e compenetra di sé l'intero diritto della Chiesa, che si caratterizza ormai (o di nuovo!?) come 'missionario' nel suo complesso. Questi sviluppi erano stati già in qualche modo prefigurati nella voce *Missioni cattoliche* del 1976, ora riprodotta in S. BERLINGÒ, *Nel silenzio*, cit., pp. 21-66, specie p. 56 ss. Si segnala che il Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, ha dedicato dal 2 al 6 luglio 2018 il suo XLV Incontro di studio a Borca di Cadore al tema "Accompagnare, discernere, integrare: profili e prospettive giuridico-ecclesiali", con in programma il contributo di G. BRUGNOTTO, *Discernimento delle situazioni particolari ed aequitas canonica: evoluzione storica*. Il tema dell'*aequitas* in rapporto al sistema attuale è affrontato, ultimamente, da C. MINELLI, *Il 'Codex Iuris Canonici' e le risorse del sistema*, in *Eph. iur. can.*, nuova serie, 57 (2017), p. 435 ss. Ma si veda pure, sulla "norma missionis" quale paradigma fondante dell'ordinamento canonico, M.J. ARROBA CONDE, *La 'interpretatio iuris' nell'applicazione della riforma del processo canonico*, in *Il diritto come 'scienza di mezzo'*. Studi in onore di Mario Tedeschi, a cura di Maria d'Arienzo, vol. 1, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2017, p. 45.

³³ In questo senso pare debba intendersi l'affermazione di J.T. MARTÍN DE AGAR, *El valor*, cit., p. 702, secondo cui "al derecho corresponde un papel tan importante como limitado", anche se l'asserto è formulato in termini così generali da poter indurre a ritenere che la funzione del diritto debba contenersi nel ristretto, e non sempre adeguato e sufficiente, compito dell'"*unicuique suum tribuere*". Per un più specifico riferimento ai limiti propri dei giudizi di nullità - senza per altro escludere interventi ulteriori, ma sempre di carattere *giuridico*, nella più ampia cornice della *pastorale* per le situazioni familiari non in regola - si rinvia, sia pure in un preminente contesto storico-giuridico diverso dall'attuale, a S. BERLINGÒ, *De institutione iudicum*, cit., p. 247, e ID., *De matrimonii cura pastoralis*, cit., p. 190 s.



è reso esplicito il virtuoso combinarsi della *pastorale* con la *pratica giudiziaria*, là dove l'art. 2 delle RP e il *Sussidio applicativo* (alle pp. 13-16) prevedono:

“[...] l'indagine pregiudiziale o pastorale, che accoglie nelle strutture parrocchiali o diocesane i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, è orientata a conoscere la loro condizione ed a raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve”;

aggiungendo: “Tale indagine si svolgerà nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria”. Non rileva, poi, ai nostri fini, che il fedele si rivolga, per lo svolgimento di detta indagine, al *coetus* di persone ritenute idonee dall'Ordinario del luogo ai sensi dell'art. 3 RP, primo comma, o preferisca adire, in forza del secondo comma dello stesso articolo, alla “struttura stabile” apprestata, a tal fine, a livello diocesano o interdiocesano. Importa piuttosto sottolineare che, in entrambi i casi, è prevista la compresenza, in queste sedi d'indagine, di personale dotato di competenze sia in materia di diritto canonico matrimoniale³⁴, sia in materia di altre discipline (psicologiche, sociologiche, antropologico-culturali e simili)³⁵. Il combinarsi di queste articolate competenze è volto a favorire, nell'intento espresso dallo stesso *Sussidio applicativo*, lo svolgimento di un colloquio che, con opportuna “tecnica maieutica”³⁶ - pur nel debito rispetto delle norme a tutela della *privacy*³⁷, in specie se sono coinvolti, come suggerisce l'art. 4 RP, entrambi i coniugi - faccia emergere dal profondo del sacrario delle coscienze le più intime motivazioni e convinzioni degli interessati³⁸.

Non può, del resto, non manifestarsi un vivo compiacimento per il fatto che, alla fine, si siano tradotti in norme di diritto positivo auspici e

³⁴ Vale richiamare, in proposito, non solo l'inciso del par. 4 dell'art. 1 di RP “peritos in scientiis iuridicis vel humanis”, ma soprattutto l'affermazione contenuta nel Proemio: “Ho fatto ciò [...] seguendo le orme dei miei predecessori, i quali hanno voluto che le cause di nullità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale”, al fine di “tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo”, perché essa è in vero assicurata dalle “garanzie dell'ordine giudiziario”.

³⁵ Cfr. **P. BIANCHI**, *Il discernimento nell'ammissione alle nozze, soprattutto in riferimento alle questioni della fede, dell'amore e dell'indissolubilità*, in *Quad. dir. eccl.*, 30 (luglio 2017), n. 3, p. 281 ss.

³⁶ Cfr. **E. ZANETTI**, *La consulenza previa all'introduzione di una causa*, in *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, a cura della Redazione di *Quaderni di diritto ecclesiale*, Ancora, Milano, 2016, p. 23.

³⁷ Cfr. il can. 220 C.i.c., il can. 23 C.c.c.o. e, in Europa, il Regolamento UE 679/2016, come pure, in Italia, la l. 31 dicembre 1996, n. 675 e s. m. i., nonché il Decreto generale della CEI del 1999 e s.m.i.

³⁸ Vedi pure, di seguito, le note 45 e 51.



suggerimenti formulati sin dal tempo del Congresso Nazionale canonistico-pastorale di Palmi, non a caso prima ricordato³⁹. Più di quarant'anni or sono si auspicava di "attivare *coordinamenti giuridico-pastorali a livello intermedio* (diocesano, provinciale) [...] *per una (prima) delibazione istruttoria* delle vicende che si vorrebbero portare dinanzi ai tribunali"⁴⁰. E al riguardo si proponeva

«di precisare e concretizzare il collegamento con il tribunale diocesano e interdiocesano del Vescovo in modo che, già a questo livello e con l'azione combinata di tali organismi, si [potessero] risolvere, senza bisogno di ricorrere all'opera dei tribunali matrimoniali [regionali e] interregionali, i casi che più si prestano ad essere esaminati sulla base di una procedura agile e non "contenziosa"»⁴¹.

Anche perché - essendo fin da allora incontestabile, sulla base di studi approfonditi, "che molti giudizi di nullità nascondono tra le pieghe *casi di vero e proprio fallimento del matrimonio non imputabili a difetti e vizi genetici del patto coniugale*" - si annotava in proposito che non poteva (come tuttora non può) non convenirsi con l'opportunità di "un sistema idoneo a impedire che queste vicende siano sottoposte all'esame delle istanze giudiziarie in senso stretto"⁴².

Ciò non significa che, ove le "*coniugatae personae*" ritengano di non avvalersi della previa indagine giuridico-pastorale o di non attenersi alle risultanze negative emerse a seguito della consulenza, debbano essere trattate con sospetto, nel caso in cui, pur sempre convinte della nullità del loro matrimonio, decidano di rivolgersi ai tribunali per introdurre una causa di nullità. Un'impostazione del genere contrasterebbe con il principio dell'ormai illimitata legittimazione attiva in merito all'esercizio del diritto a introdurre un giudizio, sancita dal can. 1674 C.i c. e dal can. 1360 C.c.e.o. e,

³⁹ Cfr., in precedenza, la nota 5.

⁴⁰ Cfr. **S. BERLINGÒ**, *De institutione iudicum*, cit., p. 248, p. 252, e, con riferimento alla situazione attuale, **A. SEQUERI**, *Un annuncio per il popolo dei chiunque*, in *Il Regno-att.*, 14/2018, p. 439 ss., specie p. 443; **A. MIGLIAVACCA**, *Il motu proprio 'Mitis Iudex Dominus Iesus' e alcune attese sul processo canonico di nullità matrimoniale (brevità, prossimità, gratuità): un primo contributo dalla prospettiva del Vescovo*, in *La riforma del processo canonico*, cit., specie p. 329 ss.

⁴¹ **S. BERLINGÒ**, *De institutione iudicum*, cit., p. 252, in nota.

⁴² Cfr. ancora **S. BERLINGÒ**, *De institutione iudicum*, p. 247 s., e, per più aggiornate considerazioni, **J.I. ARRIETA**, *Amministrazione della giustizia e comunione tra i tribunali della Chiesa*, in *'Veritas non auctoritas facit legem'. Studi in onore di P.A. Bonnet*, LEV, Città del Vaticano, 2012, p. 68 s., come richiamato pure da **C. CARDIA**, *L'esercizio del governo*, cit., p. 36 s.



inoltre, presupporrebbe, *e contrario*, che chi si fosse dotato dell'avviso favorevole del consulente potrebbe essere considerato più veritiero di chi ne fosse privo. Deve, invece, convenirsi, da questo punto di vista, anche a norma dell'esplicito rinvio contenuto nell'art. 6 RP al can. 1691 C.i.c., che l'introduzione del nuovo impianto relativo all'indagine pregiudiziale giuridico-pastorale non apporta sostanziali novità sul modo di valutare le dichiarazioni delle parti in seno al processo e quindi sul carattere, per principio dichiarativo, nel rispetto della valenza indissolubile del coniugio, delle sentenze di nullità del matrimonio⁴³.

4 - La predisposizione di un ambiente processuale favorevole al vaglio delle "prove di coscienza"

Il nuovo impianto è concepito al fine di testimoniare ai fedeli in difficoltà (o in "sofferenza") la effettiva vicinanza dell'istituzione ecclesiastica nel suo insieme, e dunque pure nelle sue componenti giuridico-forensi⁴⁴, con la disponibilità loro offerta nell'aiutarli a fare chiarezza sui propri convincimenti e, *si casus ferat*⁴⁵, nel rendere più celere ed efficace l'espletamento dei giudizi sulla nullità del loro matrimonio.

⁴³ Cfr. P. BIANCHI, *Il servizio alla verità nel processo matrimoniale*, in *Ius can.*, 57 (2017), p. 100; J.T. MARTÍN DE AGAR, *El valor*, cit., p. 678 ss.; G. MONTINI, *Competenza e prossimità nella recente legge di riforma del processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, in *In charitate iustitia*, XXIV/XXV (2016-2017), p. 29 ss., specie p. 32; M.A. ORTIZ, *Le dichiarazioni delle parti e la prudente valutazione della loro forza probatoria*, in *Ius et Matrimonium II*, cit., p. 236 ss.

⁴⁴ Cfr. C. MORÁN BUSTOS, *Criteri organizzativi dei tribunali e criteri d'azione degli operatori giuridici dopo la promulgazione del M.P. 'Mitis Iudex'*, in *Ius et Matrimonium II*, cit., specie p. 148 s., nonché, per alcuni aspetti e salve le riserve di cui alla nota successiva, C.-M. FABRIS, *Indagine pregiudiziale o indagine pastorale nel Motu Proprio 'Mitis Iudex Dominus Iesus'*, in *Ius. eccl.*, 28 (2016), p. 498 s.

⁴⁵ Sulla base di presunte incongruenze e difettose esplicitazioni, prevalentemente di ordine terminologico-formale, C.-M. FABRIS, *Indagine*, cit., in specie p. 491 ss., polemizza con M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo*, EDUSC, Roma, 2016, circa un'asserita incompletezza della fase pregiudiziale, che lo stesso Fabris giunge, per altro, a 'completare' per via interpretativa. Anche il rilievo su cui maggiormente insiste l'Autore, a proposito dell'indagine pastorale previa - a suo dire, esclusivamente finalizzata all'introduzione di una causa di nullità - si può superare con una opportuna sottolineatura del passaggio dell'art. 5 RP, in cui l'avvio del giudizio è prospettato come una mera possibilità ("si casus ferat"). Solo in questo caso l'indagine da *pastorale* (nel più ampio senso intesa) si trasforma in *pre-giudiziale* (in senso stretto) (si veda H. FRANCESCHI, *La preparazione*, cit., p. 83) con tutti gli annessi e connessi (tentativi di conciliazione, vaglio di



Non può, in argomento, non condividersi la tesi secondo cui sia il can. 1678 C.i.c., come novellato dal MIDI, sia l'*Appendice* del citato *Sussidio applicativo* della Rota, vadano interpretati in linea di continuità col testo originario del can. 1679 C.i.c. del 1983, perché, in definitiva, cambia poco "considerare che le dichiarazioni delle parti *non* possono fare prova piena a meno che siano confortate da *alia elementa probatoria*, oppure che *sì* possono fare prova piena a meno che tali elementi le confutino"⁴⁶.

E invero, nel condividere questa tesi non si intende affatto capovolgere il principio "*ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*" (D.22,3,2: *Paulus LXIX ad edictum*), quanto piuttosto assecondare un'autorevole e risalente direttiva secondo cui "*Nemo malus nisi probetur*"⁴⁷.

possibili convalide, invito a concordare sull'oggetto dell'istanza e così via), ivi compreso il ricorso a personale in tal caso necessariamente (e non solo *in primis*, come nella fase latamente pastorale) dotato di competenze legali. Questa chiave di lettura - intesa a far sì che nella fase dell'indagine ora presa in esame la struttura a essa deputata supplisca, fra l'altro (come da ultimo sostenuto pure da **M. MOSCONI**, *Persone e istituzioni nell'indagine previa*, in *I soggetti nel nuovo processo*, cit., p. 39 s.), agli adempimenti un tempo demandati dal c. 1676 C.i.c. e dal c. 1362 C.c.e.o. all'esclusiva iniziativa a opera del giudice - è, in qualche modo, avvalorata da un brano dell'Allocuzione pontificia alla Rota Romana del 30 gennaio 2003 (in *AAS*, 95:2003, p. 396 s.), in cui Giovanni Paolo II accosta l'invito rivolto al giudice di prendere molto sul serio l'obbligo formalmente imposto dal c. 1676 con l'esigenza, del pari fortemente avvertita dal Santo Padre, di un sostegno al matrimonio e alla famiglia e di un "aiuto ai fedeli in situazione matrimoniale irregolare", da porre in essere "prima del ricorso ai tribunali", in virtù di "una sinergia che coinvolga tutti nella Chiesa: i Pastori d'anime, i giuristi, gli esperti nelle scienze psicologiche e psichiatriche, gli altri fedeli, in particolare quelli sposati e con esperienza di vita". Per quel che concerne, poi, il coinvolgimento, nella fase strettamente pre-giudiziale, di personale dotato di adeguate competenze giuridiche, può ora rilevare quanto detto nel n. 2 dell'Istruzione della **CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA**, "*Gli studi di Diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*" del 29 aprile 2018 (in *www.vatican.va*): "È opportuno che, almeno nella fase finale di quest'indagine, partecipi una persona veramente esperta in diritto matrimoniale canonico, che sia in grado di stabilire se ci siano o meno dei motivi di nullità". Per preziose indicazioni su di una corretta ed equanime lettura dei testi delle riforme processuali avviate da Papa Francesco si veda, per tutti, **M.J. ARROBA CONDE**, *La 'interpretatio iuris'*, cit., p. 41 ss., in specie p. 54, dove, a proposito di una delle problematiche sollevate da Fabris, si annota: "Non ha quindi fondamento l'impressione, pur diffusa largamente, secondo la quale la riforma ha compromesso il ruolo degli avvocati del foro canonico nelle cause di nullità matrimoniale". Condivide questa tesi, in forza di apprezzabili notazioni sulla polivalenza del ruolo dell'avvocato nell'attuale contesto processuale, **G. MOSCARIELLO**, *L'incidenza della riforma del processo matrimoniale sul ruolo dell'avvocato*, in *I soggetti del nuovo processo*, cit., p. 105 ss.

⁴⁶ Cfr. **M.A. ORTIZ**, *Le dichiarazioni*, cit., p. 241.

⁴⁷ Cfr. **S. BERLINGÒ**, *Prova e processo matrimoniale*, in **AA. VV.**, *La prova della nullità matrimoniale secondo la giurisprudenza della Rota Romana*, LEV, Città del Vaticano, 2011, pp.



Tutt'al più, se proprio vuol darsi rilievo alle più recenti sottolineature, esse potranno assumersi come una asseverazione - nel rispetto, per altro, del richiamo alla prudenza e alla gradualità ricorrente in più di un passaggio della riforma di Francesco⁴⁸ - delle linee interpretative già presenti in sede sia dottrinale, sia giurisprudenziale, sin dall'epoca dell'entrata in vigore delle codificazioni degli anni '80/'90, e, soprattutto, al tempo immediatamente successivo all'introduzione della *D.C.*, in base alle quali:

«In cribrandis actis confessio iudicialis semper habenda est magni momenti nec iudex adhibere potest 'suspicionem' in confitentem ut methodum in perpendendis actis, etsi qui loquitur suas favorabiles rationes profert, quia talis methodus esset contra iustitiam et hominis dignitatem»⁴⁹.

I «riflessi di una valutazione pregiudizialmente 'suspiciosa'» continuavano a permanere in seno ad alcuni indirizzi perveramente refrattari a dare un seguito alla rinnovata attenzione e "cura" per il vissuto coniugale e familiare inaugurate con le aperture ai segni dei tempi del Vaticano II e con alcune delle scelte codiciali a esse ispirate⁵⁰; tuttavia non si era mancato di valorizzare il criterio per cui "praeter Deum, contrahens est unicus testis directus suae voluntatis", così da poter definire le dichiarazioni dei coniugi una prova senz'altro "qualificata e primaria"⁵¹, e così da poter affermare chiaramente che

«ponderatio diligenter atque haud praeiudicato animo peragenda est, etiam ad servandum spiritum vigentis Codicis, qui 'può essere considerato *più umano*, cioè a dire che si estende a un più grande rispetto per l'uomo e la sua dignità'»⁵².

In coerenza con tale impostazione già la *D.C.*

«non poteva non confermare (art. 180, 2) la secca smentita, formulata dal Codice latino nell[allora] c. 1679 (e dal C.c.e.o. nel c. 1365), del

23-28.

⁴⁸ Cfr., in precedenza, la nota 31 a proposito soprattutto del n. 300 dell' „*Amoris laetitia*” e, ancora, **C.J. ERRÁZURIZ M.**, *La problematica giuridico-canonica sul matrimonio e sulla famiglia nell'orizzonte della giustizia e della misericordia. Aspetti fondamentali*, in *Ius eccl.*, 29 (2017), n. 3, pp. 553-574.

⁴⁹ Per le opportune referenze giurisprudenziali e il loro inquadramento, cfr. **S. BERLINGÒ**, *Prova*, cit., p. 27.

⁵⁰ Cfr. ancora **S. BERLINGÒ**, *Prova*, cit., p. 26.

⁵¹ **S. BERLINGÒ**, *Prova*, cit., p. 26.

⁵² Si rinvia sempre a **S. BERLINGÒ**, *Prova*, cit., p. 27.



draconiano dettato dell'art. 117 della *Provida mater*, secondo cui "depositio iudicialis coniugum non est apta ad probationem contra valorem matrimonii constituendam"⁵³.

Anche all'epoca dell'emanazione della *D.C.* non mancarono di essere segnalate una serie di criticità inerenti alla natura e ad alcune delle formulazioni del documento⁵⁴; nonostante ciò, risultarono acquisiti, proprio in forza dei disposti introdotti da quella Istruzione, determinati punti fermi, come, ad esempio, sulla base del combinato disposto degli artt. 180 e 181 della *D.C.*: l'equivalenza ai fini probatori, ferma restando la loro distinzione da un punto di vista tecnico, tra le dichiarazioni *extraiudiciales* e le *confessiones iudiciales*; oppure il ridimensionamento del formalistico adagio "unus testis nullus testis"; o, ancora, più in generale, anche in virtù dell'eliminazione da parte dei Codici delle presunzioni "iuris et de iure", l'abolizione del criterio deterministico della prevalenza di alcuni tipi di prova rispetto ad altri, a favore, viceversa, di un metodo inteso a privilegiare ogni singola prova ai fini del formarsi della certezza morale del Giudice, in omaggio alla *regola iuris* per cui "singula quae non prosunt, simul collecta iuvant"⁵⁵.

Sulla base di questi e altri presupposti - debitamente a suo tempo richiamati e valorizzati - si era fin da allora pervenuti alla conclusione che la riforma *in progress* del processo matrimoniale canonico dovesse tenere dritta la barra senza indulgere a due contrapposti eccessi, imputabili: l'uno

"all'intuito pastorale, inteso in senso peggiorativo e che nulla ha a che fare con la comprensione pastorale della legge"; l'altro "all'autoritarismo o arbitrarietà giudiziale che si distingue nettamente dalla natura giudiziale della decisione"⁵⁶.

Al riguardo si osservava come la via da intraprendere non fosse quella di

«propugnare in ambito processuale improponibili 'nullità di coscienza' quanto, piuttosto, quella di impegnarsi con tutti gli

⁵³ Così annotavo già in *Prova*, cit., p. 22.

⁵⁴ Cfr. per tutti **G. CABERLETTI**, *Le dichiarazioni delle parti (artt. 177-182)*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione 'Dignitas Connubii'*, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, *Parte terza: la parte dinamica del processo*, LEV, Città del Vaticano, 2008, pp. 349-359, e ora, **G. BONI**, *La riforma*, cit., p. 155, p. 212 ss.

⁵⁵ Cfr. **S. BERLINGÒ**, *Prova*, cit., pp. 16 e 24, anche in nota per le correlate referenze giurisprudenziali.

⁵⁶ Cfr. **M.J. ARROBA CONDE**, *Le dichiarazioni delle parti nelle cause di nullità matrimoniali*, in *Matrimonium et Ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante*, a cura di J.E. Villa Avila, C. Gnazi, LEV, Città del Vaticano, 2006, p. 234 s.



strumenti giudiziari a disposizione perché si vada formando una *prova di* (tale rilevanza ed efficacia da asseverare non solo la coscienza del giudice [...], con il conseguimento della sua morale certezza, ma anche e soprattutto la) *coscienza* della parte che s'è messa in gioco nel processo: una *prova di coscienza*, dunque, anzi che una 'nullità di coscienza'⁵⁷.

Si ribadiva, in proposito, che "le soluzioni epicheietiche non possono venire in rilievo quanto alle dinamiche probatorie dei processi per le nullità matrimoniali, ma riguardano, semmai, altre istanze di valutazione giuridica ecclesiale"⁵⁸. Si teneva, in ogni caso, presente, già a quel tempo, come il contraddittorio che si sviluppa in seno ai giudizi di nullità matrimoniale

«mette tutto il suo armamentario di regole e di diritti al servizio di pretese dalla cui veridicità dipende non un *bonum publicum* qualsiasi, ma un *bonum publicum* in cui la *salus animae* finisce per identificarsi con la *salus Ecclesiae*, trasformando l' „aut“, di cui al c. 1452 § 1 C.i.c., da disgiuntivo in congiuntivo»⁵⁹.

Coerentemente si affermava, infine, come

«l'esplicarsi del giudizio cui la comunità sacramentaria vuol[e e deve] contribuire non è altro, in ultima analisi, che "un servizio reso alle persone"», perché "le stesse persone interessate prendano le decisioni giuste in primo luogo davanti a Dio e [al]la loro coscienza, e per conseguenza pure davanti alla Chiesa"⁶⁰.

Sicché non apparve fuori luogo riandare a una

«interpretazione risalente, ma autorevolmente riproposta in epoca contemporanea dal magistero pontificio - a cominciare da Pio XII - e

⁵⁷ S. BERLINGÒ, *Prova*, cit., p. 15, e ID., *La prova di coscienza nelle cause canoniche di nullità del matrimonio*, in 'Veritas non auctoritas facit legem', cit., p. 131.

⁵⁸ Ancora: S. BERLINGÒ, *Prova*, cit., p. 15, anche nelle note, e ID., *La prova*, cit., p. 129, in nota 17; da ultimo, per più recenti considerazioni al riguardo, J. OTADUY, "Dulcor misericordiae" III. Las situaciones irregulares desde el Concilio hasta 'Amoris Laetitia', in *Ius can.*, 58, (2018), pp. 149-183, nonché E. ZANETTI, *Il diritto canonico e le situazioni cosiddette irregolari dal punto di vista matrimoniale*, in *Quad. dir. eccl.*, 2017, p. 336 ss., come pure quanto già osservato in precedenza, specie nella nota 23.

⁵⁹ Cfr. S. BERLINGÒ, *La prova*, cit., p. 128 e, analogamente, ID., *Prova*, cit., p. 12 ss., ma anche J. LLOBELL, *El valor jurídico de la Instr. "Dignitas Connubii", su recepción eclesial, el objeto y la conformidad de la sentencia, y la certeza moral*, in *Procesos de nulidad matrimonial. La Instrucción "Dignitas Connubii"*, a cura di R. Rodríguez-Ocaña, J. Sedano, EUNSA, Pamplona, 2006, p. 29 dell'estratto.

⁶⁰ P. HUIZING, *Teologia pastorale dell'ordinamento canonico*, in *La Chiesa dopo il Concilio*, II, Giuffrè, Milano, 1972, p. 818.



dagli indirizzi della giurisprudenza rotale, sempre più netti al riguardo, secondo cui il *favor matrimonii* deve combinarsi con la *veritas matrimonii* e quindi consistere non solo nel “*validum tueri*”, ma altresì nell’ “*irritum dissolvere*”⁶¹.

Insomma, e per conseguenza, non sembrò disdicevole parlare di “una sorta di presunzione processuale in favore della persona umana”, sia nel senso di rispettarne sempre più in principio la “trascendentalità” e quindi la credibilità⁶², sia nel predisporre un “ambiente” processuale favorevole alla raccolta del più ampio possibile novero di prove: finalità quest’ultima cui già miravano i disposti della D.C. che impegnava il giudice a favorire - senza più prefigurarsi una “*collusionis suspicio*”, e fin dai preliminari del giudizio - un clima e una serie di iniziative di collaborazione anche processuale fra le parti (artt. 65, §§ 2 e 3, 138-142, D.C.).

5 - Gli apparati giudiziari al servizio delle convinzioni di coscienza delle parti

In definitiva, sulla base di tali precedenti, non sembra temerario affermare che “la concorde conduzione delle iniziative processuali da parte dei coniugi” mirasse già da allora a

“una sorta di de-soggettivazione della loro pretesa e, fino a prova del contrario”, a “una loro sempre maggiore immedesimazione nel ruolo oggettivo e ufficiale di compartecipi a pieno titolo nell’acclaramento della verità in seno al processo”, ossia nella “ricerca delle prove sulla consistenza della *res coniugalis* sottoposta all’esame dell’*officium iudiciale*”⁶³.

Del resto, questo particolare atteggiamento delle parti può contribuire - come si osserva in modo pertinente - sia a operare un distacco degli accertamenti sui “fatti strettamente storici” dalle “risonanze dei

⁶¹ Cfr. S. BERLINGÒ, *La prova*, cit., p. 128, con ulteriori referenze nelle note.

⁶² S. BERLINGÒ, *La prova*, cit., p. 126 ss., e ID., *Prova*, cit., p. 11 ss., p. 24 ss., nonché l’appropriato richiamo compiuto da J. LLOBELL, *Oggettività e soggettività nella valutazione giudiziaria delle prove*, in *Quad. dir. eccl.*, 2001, p. 407, a un significativo passaggio, in proposito, della lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede del 14 settembre 1994, di cui si dirà più diffusamente di seguito nel testo e nelle note.

⁶³ Cfr. S. BERLINGÒ, *Prova*, cit., p. 22; ma vedi pure G. CABERLETTI, *Le dichiarazioni*, cit., pp. 344-348.



medesimi fatti in ognuno dei coniugi”⁶⁴, sia a esplorare - per usare i termini di una nota (e già richiamata) “*Epistula*” del 14 settembre 1994, della Congregazione per la Dottrina della Fede - “nuove vie per dimostrare la nullità della precedente unione” (con l’esplicito richiamo al valore probatorio attribuito alle dichiarazioni delle parti dal can. 1536, § 2, e dal can. 1679, C.i.c., nonché dal can.1217, § 2, e dal can. 1365, C.c.e.o.), “allo scopo di escludere per quanto possibile ogni divario tra la verità verificabile nel processo e la verità oggettiva conosciuta dalla retta coscienza”⁶⁵. Questa affermazione è resa pure sulla base della circostanza che nel

“processo ecclesiale si parte dal presupposto che quanto chiedono e dicono le parti è radicato in loro convinzioni di coscienza”, ossia nella “conseguenza processuale più significativa della portata strutturante che possiede nella Chiesa il principio di corresponsabilità dei fedeli”⁶⁶.

Quanto esposto fin qui suffraga ampiamente la tesi cui prima si accennava, e cioè che la normativa di riforma del processo matrimoniale connessa all’A.L. si pone in linea di continuità con le norme codiciali e con la D.C.⁶⁷, anche se, pur nel rispetto della “legge della gradualità”, “Francesco non si limita a ripetere la tradizione, ma sa farla crescere”⁶⁸.

Per questo, appare quanto meno sopra le righe accusare il Santo Padre di avere ingenerato un “caos” con la riforma attuata mediante il

⁶⁴ Cfr. **M.J. ARROBA CONDE**, *Le dichiarazioni*, cit., p. 239 ss., p. 253 ss.

⁶⁵ Cfr. **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Epistula ‘Annus internationalis’ ad catholicas Ecclesiae Episcopos de receptione communionis eucharisticae a fidelibus qui post divortium novas inierunt nuptias*, in *AAS*, 86 (1994), pp. 974-979 (nella traduzione italiana dell’*Enchiridion Vaticanum* delle Dehoniane: vol. 14, p. 799). Su questa lettera, anche per ulteriori opportune referenze, cfr. ora **E. NAPOLITANO**, *Il processo ordinario dopo la riforma*, in *La riforma del processo*, cit., pp. 258-265.

⁶⁶ Cfr. **M.J. ARROBA CONDE**, *Funzione veritativa delle norme sulla prova*, in *‘Veritas non auctoritas facit legem’*, cit., p. 78, in nota 38, che, nel testo, coerentemente afferma: “Nel processo ecclesiale si parte dal presupposto che quanto chiedono e dicono le parti è radicato in loro convinzioni di coscienza”. Più in generale, su questa tematica, cfr. **I. ZUANAZZI**, *La corresponsabilità dei fedeli laici nel governo della Chiesa*, in **AA. VV.**, *Il governo nel servizio della comunione ecclesiale*, Glossa, Milano, 2017, pp. 101-148.

⁶⁷ Cfr. **J. LLOBELL**, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m. p. ‘Mitis Iudex’*, in *Ius eccl.* 28(2016), p. 18, come richiamato, in senso adesivo, da **M.O. ORTIZ**, *Le dichiarazioni*, cit., p. 236 s. Anche **G. BONI**, *La riforma*, cit., p. 214, constata che «fortunatamente la ‘communis opinio’ si sta rinsaldando per avvalorare tale conclusione».

⁶⁸ Cfr. **L. MAZZINGHI**, *La dimensione sapienziale dell’ ‘Amoris laetitia’*, in *‘Amoris Laetitia’*. *La sapienza dell’amore*, cit., p. 90, e, dalla sua prospettiva, anche **A. ZANOTTI**, *A proposito*, cit., p. 4.



MIDI⁶⁹, che, semmai, per usare termini più meditati, ha una “portata innovativa”, ma sempre nel rispetto della tradizione⁷⁰. Appare quindi legittimo convenire, per quel che ci riguarda, con il *Sussidio applicativo* nella parte in cui dichiara:

“[...] la nuova legge di Francesco rafforza il principio del Codice del 1983 riguardo al valore delle *dichiarazioni delle parti*, che, se godono di eventuali testi di credibilità, considerati tutti gli indizi e gli ammenicoli, nell’assenza di altri elementi che li confutino, possono assumere valore di *prova piena*”⁷¹.

Il “rafforzamento” delle pregresse tendenze, di cui ora parla il *Sussidio applicativo* del MIDI, consiste nella «formulazione “in positivo” di *Mitis Iudex*», che “non modifica la sostanza” di quanto deducibile “in negativo” o *a contrario* già dalla D.C.⁷². In fondo,

«la nuova prospettiva - la soppressione della “prevenzione”: ‘non si può attribuire loro la forza di prova piena’ - dovrebbe servire a presentare in positivo il valore delle dichiarazioni delle parti, in modo realistico: coadiuvano efficacemente a produrre la prova piena insieme a tutti gli altri esiti istruttori»⁷³.

Si tratta, conclusivamente, della traslazione a livello probatorio di un risoluto cambio di prospettiva (anche rispetto a quello che potrebbe essere sotteso a un inappropriato modo d’intendere il titolo di questo mio intervento): non sono più solo i coniugi a dovere sottoporsi a degli obblighi

⁶⁹ Così, letteralmente, A. ZANOTTI, *A proposito*, cit., p. 13, e, sulla medesima lunghezza d’onda, M. GANARIN, *L’interpretazione autentica nelle attuali dinamiche evolutive del diritto canonico*, BUP, Bologna, 2018, p. 338.

⁷⁰ Cfr. J. LLOBELL, *Circa i motivi del m. p. “Mitis Iudex” e il suo inserimento nel sistema delle fonti*, in *Ius et matrimonium II*, cit., p. 63.

⁷¹ Cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu proprio ‘Mitis Iudex Dominus Iesus’*, Città del Vaticano, gennaio 2016, p. 27, consultabile pure in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, a cura di L. Sabbarese, EDB, Città del Vaticano-Bologna, 2016, p. 103 s.

⁷² Cfr. M.A. ORTIZ, *Le dichiarazioni*, cit., p. 240 s., anche sulla scorta di altri autorevoli avvisi, tra cui si veda, per tutti, P. MONETA, *La dinamica processuale nel m. p. “Mitis Iudex”*, in *Ius eccl.*, 28 (2016), p. 52 s., e, da ultimo, P. BIANCHI, *Criteri per l’accettazione del “processus brevior”*, in *Ius et Matrimonium II*, cit., p. 354 s., con utili referenze alle prime applicazioni giurisprudenziali, su cui vedi C. PEÑA GARCÍA, *Commento a Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo-Sentenza definitiva in primo grado di giudizio*, Bianchi Ponente, Papien (ascit.org, sotto la voce “Sentenze e commenti”).

⁷³ Cfr. ancora M.A. ORTIZ, *Le dichiarazioni*, cit., p. 241; ma vedi altresì E. NAPOLITANO, *Il processo ordinario dopo la riforma*, in *La riforma del processo*, cit., pp. 261, 265.



se vogliono far valere i loro diritti, ma è anche l'apparato giudiziario e, più in generale l'istituzione ecclesiastica, a dovere viepiù avvertire l'obbligo di farsi carico di tutto quanto è possibile e necessario per sovvenire alle aspettative dei coniugi, per dir così, "in sofferenza".

6 - L'intento di non turbare le convinzioni di coscienza dei conviventi in buona fede e il ruolo delle direttive extra-giudiziali sul possibile ricorso a soluzioni epicheietiche

Nella direzione da ultimo delineata, gli aspetti più innovativi della riforma sono mirabilmente lumeggiati da una felice notazione di Joaquín Llobell:

"I due motuproprio emessi da Papa Francesco unitamente alla normativa successiva si collocano pienamente nell'orizzonte della ricerca della verità. Di conseguenza il nuovo sistema processuale conserva la peculiarità di armonizzare l'irrinunciabile ricerca della verità e della tutela dell'indissolubilità con le legittime aspettative dei fedeli nuovamente sposati (e dei loro figli), i quali hanno diritto a non essere turbati, nella loro legittima convivenza coniugale dopo aver ottenuto in buona fede una sentenza *pro matrimonii nullitate* esecutiva"⁷⁴.

L'illustre Autore argomenta da par Suo come questa ulteriore esplicitazione novativa del MIDI possa essere sistematicamente "armonizzata" con il diritto processuale vigente, pur essendo ispirata e dettata dalla particolare attenzione o, meglio, "cura" - che promana da tutte le pieghe della riforma di Francesco - per le "sofferenze" di chi si trova in una situazione familiare irregolare. Il richiamo, infatti, alla ricorrenza di una pronuncia giudiziaria esecutiva esclude che, anche nei casi così esplicitati, possa infrangersi il principio - irrinunciabile per ogni e qualsiasi processo - del "*nemo iudex in causa propria*". Ciò non comporta che, già con riguardo al processo, l'itinerario riformistico debba considerarsi concluso: lo stesso Llobell ricorda che si è "in attesa dell'auspicata futura promulgazione di

⁷⁴ Cfr. J. LLOBELL, *Circa i motivi*, cit., p. 62; P. MONETA, *L'appello nel nuovo processo matrimoniale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 21 del 2017, p. 4 ss., p. 14 ss.; A. ZAMBON, *Esecutività della sentenza e impugnazioni*, in *La riforma del processo*, cit., pp. 274-278 e, ancor più di recente, con doviziose e dettagliate referenze sulle prime prassi processuali adottate in applicazione delle suddette riforme, F.S. REA, "Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat": *alcune note a margine dei cann. 1680, § 2, e 1687, § 4, C.i.c. post 'Mitis Iudex Dominus Iesus'*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 29 del 2018, pp. 1-36.



un'altra istruzione (o *vademecum* come lo chiamò Francesco) preferibilmente dopo aver potuto verificare l'applicazione del motu proprio⁷⁵.

Potrebbe, a questo punto, auspicarsi la trasposizione in ambito giuridico del suddetto *vademecum*, procedendo a elaborare una sorta di *Testo unico*, o meglio (in linea con le tradizioni canoniche) di un *Corpus (didascalicum)* o di una *Collectio (didascalica)* su *Matrimonio e Famiglia*, che spetterebbe istituzionalmente al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi aggiornare volta per volta, apportandovi le principali novità giurisprudenziali e normative.

Quanto detto fin qui non significa che, fuori del processo, la situazione di chi non abbia potuto né può giovare dell'ausilio di una sentenza giudiziaria esecutiva, debba, in ogni caso, essere ricondotta alle "cure" strettamente di foro interno.

Vi è chi ritiene che la mancata riproposizione del n. 129 dell'*Instrumentum laboris* nella *Relatio finalis* in vista della XIV Assemblea ordinaria del Sinodo dei Vescovi, e quindi la caduta di "ogni riferimento all'economia orientale come anche [di] ogni rinvio alle Chiese ortodosse e alla loro prassi", comproverebbe, in merito al problema dell'ammissione ai sacramenti dei divorziati risposati, una "scelta decisa [a favore] del foro interno"⁷⁶. Al riguardo, non mi pare possa affermarsi con certezza che

⁷⁵ Cfr. J. LLOBELL, *Alcune questioni*, cit., p. 18, sempre per come richiamato adesivamente da M.A. ORTIZ, *Le dichiarazioni*, cit., p. 237 e, ora, anche F.S. REA, "Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat", cit., specie pp. 31-33. Pure G. BONI, *La riforma*, cit., pp. 129, 133, 215, conviene, da ultimo, sul fatto che "un intervento del legislatore supremo [...] non può essere temerariamente precipitoso", in quanto "le due Lettere Apostoliche *Motu Proprio datae* sembrano avere segnato non un punto di arrivo ma piuttosto un punto di partenza", per cui "sarebbe irragionevole ogni precipitazione in questo frangente" nel "predisporre [...] una nuova istruzione per *manuducere* gli operatori dei tribunali ecclesiastici". Tuttavia, come già accennato, l'Autrice di seguito afferma che "non si può aspettare troppo perché [...] quelle strutture e quelle mentalità che Papa Bergoglio desidera ardentemente si convertano rischierebbero di essere [...] irreversibilmente corrotte e traviate da prassi riprensibili ovvero *contra legem* nonché da schizofrenici particolarismi disciplinari".

⁷⁶ Cfr. B. PETRÀ, *Chiese ortodosse ed unioni irregolari. Un'inattesa convergenza con 'Amoris Laetitia'*, in *'Amoris Laetitia'. La sapienza dell'amore*, cit., p. 150. Sulla "*mens legislatoris*" "quale baricentro dell'attività ermeneutica" richiama, da ultimo, l'attenzione M. GANARIN, *L'interpretazione*, cit., p. 1 ss., la cui ampia indagine è degna di attenzione, nonostante le riserve - non condivisibili, per come si è detto - espresse all'Autore circa l'itinerario riformista di Papa Francesco, pregiudizialmente tacciato addirittura di "una destrutturazione complessiva dell'impianto giuridico della Chiesa"! (*L'interpretazione*, cit., p. 349). A parte quel che si dirà, di seguito, nelle note 88 e 90, sull'opera legislativa del Santo Padre, nei *Quaderni dello Studio Rotale*, 23 (2016), p. 49, è riportato un documento dal titolo "*La 'mens' del Pontefice. Discorso 12.3.2016*", su cui si soffermano, fra gli altri, G. BONI,



l'omissione così rilevata si traduca in un inequivoco ("deciso") "intento del legislatore"⁷⁷.

Per altro, pur quando fosse legittimo risalire in tal modo alla "*mens legislatoris*", la c.d. "scelta di foro interno" va armonizzata con il complessivo contesto e con la precipua finalità dell'itinerario riformista che, pur mantenendo distinti i due fori, tende a favorire, per quanto possibile, la loro convergenza⁷⁸. È sano principio, risalente alla stessa tradizione scolastica, che, pur essendo rimesso alla coscienza del singolo il giudizio sul c.d. *verum-practicum*, esso non può andare esente dal vaglio - fosse anche quello del confessore - ministerialmente e pubblicamente abilitato ad avallare il comportamento epicheietico del fedele⁷⁹. E in tal modo può ravvisarsi nelle specifiche responsabilità individuate dalla riforma in capo a ogni Vescovo - (in senso lato) *Giudice* e (in senso stretto) *Pastore*⁸⁰ - il compito di emanare direttive perché le prassi epicheietiche siano ispirate e guidate da un sano criterio di *discernimento* delle differenti situazioni e non da scelte individualistiche e arbitrarie dei singoli⁸¹.

La riforma, cit., pp. 175-180, e **J. LLOBELL**, *Circa i motivi*, cit., p. 29 s. Quest'ultimo Autore perspicuamente offre, poi (*Circa i motivi*, cit., p. 36 ss.), su di una serie di testi di Papa Bergoglio, un'adeguata chiave interpretativa, ravvisabile nell'intento del Pontefice di realizzare una "armonia fra il modo misericordioso di procedere e la fedeltà all'insegnamento di Cristo (l'indissolubilità del matrimonio nella [...] fattispecie)", in continuità, del resto, con l'insegnamento di **GIOVANNI PAOLO II**, risalente al *Discorso* da quest'ultimo Pontefice indirizzato alla Rota Romana il 26 gennaio 1989, in cui, fra l'altro si legge: «Non si può concepire un giudizio equo [...] senza la concreta possibilità concessa a ciascuna parte nella causa di essere ascoltata e di potere conoscere e contraddire le richieste, le prove e le deduzioni addotte dalla parte avversa o "ex officio"» (in *www.vatican.va*).

⁷⁷ Cfr. **B. PETRÀ**, *Chiese ortodosse*, cit., p. 150.

⁷⁸ Cfr. **H. FRANCESCHI**, *La preparazione*, cit., p. 72 ss.

⁷⁹ Cfr., da ultimo, in argomento, **H.M. YÁÑEZ**, *Il processo*, cit., p. 122 s. Sulla coscienza come "norma prossima" della moralità personale dei singoli soggetti e, in specie, di coloro che sono incaricati dell'esercizio di una funzione come quella giudiziaria, nonché della "stretta connessione tra l'ambito della coscienza e quello dei processi matrimoniali", ha insistito di recente il Pontefice nel "*Discorso del Santo Padre Francesco in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Rota Romana*" il 29 gennaio 2018, così come pure in pregressi interventi, su cui cfr. **M. DEL POZZO**, *La centralità della coscienza nella verità del matrimonio*, in *Ius eccl.*, 30 (2018), 370-380, specie p. 377.

⁸⁰ Cfr. **J. LLOBELL**, *Circa i motivi*, cit., p. 39, con il richiamo, sul punto, a "*La 'mens' del Pontefice, Rescritto 8-11-2015*".

⁸¹ Per i periodi pregressi, cfr. **S. BERLINGÒ**, *De matrimoni cura pastorali*, cit., p. 182 ss.; per il presente, cfr., in precedenza, nota 23, e inoltre: **P. BIANCHI**, *Il discernimento nell'ammissione alle nozze, soprattutto in riferimento alle questioni della fede, dell'amore,*



Del resto, proprio l'Autore di cui non si è prima condivisa l'interpretazione univoca della "mens legislatoris", ammette che l'„orizzonte oggettivo e insieme economico [...] [della] prassi della Chiesa [ortodossa] nei confronti delle situazioni irregolari" mostra "una qualche somiglianza con quanto sembra prospettato dall'*Amoris laetitia* nel capitolo VIII"⁸². Anche a suo avviso, quindi, non sarebbero da escludere, per uno sviluppo degli itinerari riformisti cattolici, elementi utili provenienti dalla prassi ortodossa⁸³, che ha "aperto progressivamente al riconoscimento economico della fine (fallimento o morte) di un matrimonio in varie circostanze, tanto determinate dal peccato quanto da vicende drammatiche della vita"⁸⁴.

Quel che appare certo è l'impellente necessità di implementare in modo esteso e approfondito la formazione di risorse umane che si dedichino a questi gravosi compiti e pregnanti evenienze⁸⁵; e proprio nella prospettiva del *discernimento* e della *gradualità* o, per dirla poeticamente, del "se hace camino al andar"⁸⁶, sarà opportuno giovarsi di ogni apporto che,

dell'indissolubilità, in *Quad. dir. eccl.*, 30 (luglio 2017), specie p. 281 ss.; **M. MOSCONI**, *Persone e istituzioni*, cit., p. 60 ss. Significativo in proposito è un brano di **FRANCESCO**, *Il nome di Dio è misericordia. Una conversazione con Andrea Torielli*, Edizioni Piemme, Milano, 2016, p. 38 s.: "[...] è importante che io vada al confessionale, che metta me stesso di fronte ad un sacerdote che impersona Gesù, che mi inginocchi di fronte alla Madre della Chiesa chiamata a dispensare la misericordia di Dio. C'è una oggettività in questo gesto [...]"

⁸² Cfr. **B. PETRÀ**, *Chiese ortodosse*, cit., p. 151.

⁸³ Cfr. ancora **B. PETRÀ**, *Chiese ortodosse*, cit., p. 144 ss.; ma vedi pure **E. BAURA**, *Misericordia, "oikonomia" e diritto nel sistema matrimoniale canonico*, in *Misericordia e Diritto nel matrimonio*, a cura di C.J. Errázuriz, M.A. Ortiz, EDUSC, Roma, 2014, pp. 23-45, e, da ultimo, **P. SZABÒ**, *Tradizioni orientali e codificazione orientale*, in *Ius eccl.*, 29 (2017), n. 3, pp. 635-658.

⁸⁴ Cfr. **B. PETRÀ**, *Chiese ortodosse*, cit., p. 148.

⁸⁵ Cfr., fra gli altri, **J. LLOBELL**, *Circa i motivi*, cit., p. 43 s. e p. 63, ma vedi pure **G. BONI**, *La riforma*, cit., p. 242, **F.S. REA**, "Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat", cit., p. 34 s., e **T. VANZETTO**, *La famiglia come soggetto ecclesiale alla luce di 'Amoris laetitia'*, in *Quad. dir. eccl.*, 30 (2017), p. 272. Encomiabile, al proposito, l'iniziativa intrapresa, con l'approvazione degli Ordinari *pro tempore*, da don Emanuele Tupputi, Responsabile del "Servizio Diocesano per l'Accoglienza dei Fedeli Separati" dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, per l'elaborazione di un *Vademecum per la consulenza. Una guida per consulenti, sacerdoti ed operatori di pastorale familiare*, in corso di pubblicazione presso l'Editore Rotas, così come anticipatomi dalla cortesia dell'Autore.

⁸⁶ Si tratta di un verso dedicato al 'caminante' dal poeta spagnolo **A. MACHADO**, *Campos de Castilla. Extracto de Proverbios y Canteras*, riedito, a cura di Geoffrey Ribbans, per la collana Letras Hispánicas, dalle Edizioni Cátedra, Madrid, 2018, canzone XXIX.



«con toni pacati e ‘senza strapparsi le vesti’», segnali lacune e imperfezioni, nonché i modi o i criteri per superarle⁸⁷.

È ovvio, come già prima si anticipava, che tutto ciò si rivelerà fruttuoso se viene posto in essere con la pratica di una fiduciosa e convinta “militanza” missionaria” e, soprattutto, preservandosi dal tarlo improduttivo, più o meno occulto, di chi ritiene che le riforme in atto comporterebbero una radicale “destrutturazione del profilo dogmatico e giuridico della Chiesa”, essendo ispirate e guidate da un “pontefice che non sembra nutrire fiducia né simpatia per teologi e giuristi”⁸⁸.

⁸⁷ Cfr. **G. BONI**, *La riforma*, cit., p. 126, il cui condivisibile appello a mitigare i toni coincide con la replica a chi aveva intravisto, forse in alcuni dei Suoi precedenti scritti (recensiti sotto asterisco, in *La riforma*, cit., p. 105), atteggiamenti assimilabili a “sedizione o disfattismo”. Occorre riconoscere che l’illustre Collega, pur indulgendo in qualche passaggio a punte di accentuata acribia, ha tuttavia svolto un’opera indefessa e incalzante di ‘marcamento’ delle varie fasi dell’itinerario riformista di Papa Francesco, che Le hanno consentito di pervenire - di là del persistere di alcune polemiche venature - alla formulazione di apprezzabili e costruttive proposte, come quella di ovviare alla disomogeneità delle procedure promulgatorie con una revisione e un potenziamento del sito web vaticano (*La riforma*, cit., p. 206 ss., p. 249), o quella di un maggiore e più esteso coinvolgimento non solo della canonistica ma di tutte le componenti delle comunità ecclesiali nell’opera di “discernimento” per la messa a punto delle riforme (*La riforma*, cit., p. 250). Del resto, già **PAOLO VI** nell’Es. ap. *Paterna cum benevolentia* (in *AAS*, 1975, p. 8), sottolineava che “reconciliationis officio fideles ipsi obstringuntur singuli universi”. Per altro, sembra essere ben presente all’Autrice prima richiamata - come egregiamente dimostra nel saggio *Sopra una rinuncia. La decisione di papa Benedetto XVI e il diritto*, BUP, Bologna, 2015, in specie p. 191 s. - che, al pari di ogni momento topico della vita della Chiesa, anche in questa fase di transizione, a ogni livello di governo, e per ogni ultima istanza di esercizio dell’autorità - sia pure a conclusione di un indispensabile processo di *discernimento comunitario* - il principale nodo problematico sta nell’assunzione di una impreteribile, unica e indeclinabile *responsabilità personale*, in specie da parte di Chi, come il Vescovo di Roma, “presiede alla carità” (**IGNAZIO DI ANTIOCHIA**, *Lettera ai Romani, Proemio*, come richiamato proprio nel “*Saluto del Santo Padre Francesco ai Patriarchi ed agli Arcivescovi Maggiori*” del 9 ottobre 2017, in *www.vatican.va*).

⁸⁸ Cfr. **A. ZANOTTI**, *A proposito*, cit., p. 9. Sulla presunta idiosincrasia di Papa Bergoglio per le regole giuridiche, ovviamente non concordano quanti ne hanno, di recente, evidenziato l’intensa opera di legislatore, su cui cfr. **G. BIER**, *Papa Francesco il legislatore*, in *Il Regno-att.*, 22/2017, pp. 681-685, e gli Autori dei contributi al Convegno Internazionale su “*François, Legislateur*”, svoltosi il 31 maggio e il 1° giugno 2018 a Beyrouth, frutto della collaborazione fra la locale Università “*La Sagesse*” e la Facoltà di diritto canonico dell’*Institut catholique de Paris*. Inoltre **J. LLOBELL**, *Circa i motivi*, cit., p. 63 s., segnala una serie di iniziative da cui si evince un’inequivoca attenzione rivolta dall’attuale pontificato alla ‘Diaconia della giustizia’. Infine, non può trascurarsi l’Istruzione della **CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA**, *Gli studi di Diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*, del 29 aprile 2018, già richiamata in nota 45. Quanto agli sviluppi delle indagini teologiche, con particolare riferimento al matrimonio e



Invero, un ampio ventaglio di opportunità a collaborare si apre, non solo per gli studiosi di teologia e di diritto, ma anche per gli operatori dei tribunali e per la classe forense⁸⁹, sulla scorta di quanto di meglio la *iuris prudentia* ha saputo fare in un passato non troppo remoto integrando e/o anticipando l'opera del legislatore.

Occorrerà tuttavia partire dalla ferma convinzione che si è di fronte *a* (e si ha a che fare *con*) un "nuovo inizio", e che non si può indugiare nel rimanere spettatori ('*periclitantes*' fra l'irritazione e lo smarrimento) della presunta "fine" del diritto canonico, pure (o soprattutto) in ambito giudiziario⁹⁰. Difatti, solo in virtù di un atteggiamento fiducioso e

alla famiglia, è sufficiente citare il m. p. "Summa familiae cura", del 19 settembre 2017, istitutivo del "Pontificio Istituto teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia" (in www.vatican.va), né può trascurarsi quanto ricordato pure da **L. GRAZIANO**, *La riforma della Curia romana e l'istituzione del nuovo Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita*, in *Eph. iur. can.*, nuova serie, 57 (2018), pp. 51-82, nonché l'emanazione della Cost. ap., *Veritatis gaudium* sull'adeguamento degli studi ecclesiastici alla realtà contemporanea (cfr. *Il Regno-doc.*, 5/2018, p. 137 ss.). Tutte queste novità (e le altre richiamate in precedenza, ad esempio, nelle note 2, 16, 23, 32, 45) non consentono di assecondare - come sembra si faccia da parte di **P. GHERRI**, *Il ruolo del diritto*, cit., p. 32 - l'avviso, imputato a "ogni buon teologo", secondo cui - a parte il MIDI - le iniziative intraprese dall'attuale Pontificato sarebbero da ascrivere a un itinerario (quasi gattopardesco!) di mero "cambiamento" e non di vera e propria "riforma".

⁸⁹A parte quanto notato da **M.J. ARROBA CONDE**, *La 'interpretatio iuris'*, cit., p. 54, e da **G. MOSCARIELLO**, *L'incidenza della riforma*, cit., p. 105 ss. (vedi, in precedenza, nota 45), preziose indicazioni sull'attuale ampliarsi della prospettiva di tutti gli operatori del diritto, ivi compresa la classe forense, sia in sede canonica che civile, vengono da **F. CATOZZELLA**, *Il motu proprio "Mitis Iudex" dalla prospettiva dell'avvocato*, in *La riforma del processo*, cit., pp. 342-345, come pure dai contributi agli Atti dell'incontro su "Il ruolo degli avvocati nella cittadinanza globale: il dialogo interculturale tra diritto e deontologia", svoltosi a Catanzaro l'8 giugno 2018, fra i quali cfr. **S. BERLINGÒ**, *Diritto, interculturalità e prospettive di sviluppo per le professioni legali, tra mondializzazione delle periferie e società plurali (pro manuscripto)*.

⁹⁰Cfr. **S. BERLINGÒ**, *Per una ri-generazione degli studi ecclesiastici: non dalla 'fine' ma da un 'nuovo inizio'*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 28 del 2017, pp. 1-16, specie p. 10 ss.; **W. KASPER**, *'Amoris laetitia: rottura o ripartenza?'*, in *Il Regno-doc.*, 21/2016, p. 679 ss.; **H. PREE**, *Diritto canonico e terzo millennio*, in *Il Regno-att.*, 22/2017, pp. 686-691; **A. MANTINEO**, *Il ritorno al Concilio Vaticano II e l'„aggiornamento" del diritto ecclesiale nel tempo di papa Francesco*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 27 del 2017, pp. 1-48; ma pure, per l'invito alla collaborazione fra canonisti e pratici del diritto, **A. ZAMBON**, *Esecutività*, cit., p. 289. La collaborazione di cui parla quest'ultimo Autore deve essere ispirata, secondo il suggerimento del Cardinale **D. MAMBERTI**, *La scienza canonica di fronte alla legge di riforma dei processi di nullità matrimoniale*, in *Ius et Matrimonium II*, cit., p. 21 ss., da una "fiducia preliminare dell'interprete verso il Legislatore", da una sorta di "ortopatìa", ossia da una "empatìa" combinata con l'"ortodossia" e la "continuità", per "una



costruttivo - “*Estote [...] factores verbi, et non auditores tantum*”! (Giac 1, 23) - si potranno - poco importa se dal ‘centro’ o dalle ‘periferie’ - colmare i vuoti di disattenzione e d’incuria per le sofferenze dei più lontani ed emarginati, da parte di una Chiesa sempre più «capace di percepire quanto ‘*non potest portare modo*’, ma può essere indotta ad accogliere in futuro, nella luce e per grazia di Chi è ricco in misericordia (Ef 2,4)»⁹¹.

applicazione equa delle norme, affinché ciò che è stato disposto per il bene delle parti, osservato in modo meccanico, non si trasformi in un impaccio per le medesime”. Opportune sottolineature in tal senso sono rinvenibili altresì in **J.I. ARRIETA**, *L’esercizio della funzione ecclesiastica nelle riforme di Papa Francesco*, in *I soggetti del nuovo processo*, cit., p. 14 ss., p. 23 ss., e in **G. SCIACCA**, *Pietas, misericordia, aequitas. Alcune note*, LEV, Città del Vaticano, 2015. E in vero, tenendo presente che lo stesso Papa ha parlato di un vero e proprio “catecumenato” per l’ammissione alle nozze (cfr. **G. BONI**, *La riforma*, cit., p. 125), è forse opportuno ribadire che nella «concretizzazione del “diritto” al matrimonio in ambito ecclesiale», proprio in questo complesso momento di passaggio, «molto è e sarà affidato alla acquisizione e alla disponibilità di competenze specifiche, come a un corretto ed equanime ricorso all’esercizio del “ministero pastorale”, nella sua quintessenza fondato sul “discernimento”, che non è proprio tanto del “maestro di tavola”, quanto dei “ministranti” del banchetto, in cui una “nascosta” presenza mirabilmente trasforma le “realtà naturali” in “mistero di salvezza”” (cfr. **S. BERLINGÒ**, *Ministero pastorale*, cit., p. 27).

⁹¹ Cfr. **S. BERLINGÒ**, *Nel silenzio*, cit., p. 336.